

TRIBUNALE DI VERONA

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

Nel ricorso n. 904/2019 R.G. V.G. promosso da:

con l'Avv.

- RICORRENTE -

Nei confronti di:

con l'Avv.

- RESISTENTE -

MEMORIA DI COSTITUZIONE PER LA SIGNORA

Con ricorso e pedissequo decreto regolarmente notificato il Signor chiedeva al Giudice Tutelare di Codesto Tribunale *"di essere autorizzato a sottoporre a vaccinazione obbligatoria le figlie minori e , onerandola madre signora a prestare il relativo consenso anche per i successivi richiami di inoculazione"*.

Premetteva il Ricorrente che la figlia veniva sottoposta nel tempo alle vaccinazioni obbligatorie, mentre la minore non è mai stata sottoposta ad alcuna vaccinazione; che frequentando le bambine la scuola dell'obbligo i genitori sono obbligati a documentare le avvenute vaccinazioni a mente del D.L. n. 73/2017, convertito nella Legge n. 119/2017; che la madre, odierna Resistente, ha sempre manifestato la convinzione di non sottoporre le figlie alle vaccinazioni, nonostante il parere contrario del padre che, da parte sua, ha sempre reiterato sia verbalmente che per iscritto la necessità di assolvere all'obbligo vaccinale a favore delle figlie.

Si costituisce nel procedimento la Signora nata a (), il - C.F.: - residente a , con il patrocinio dell'Avv. del (), che dichiara di voler ricevere la comunicazioni all'indirizzo pec @ e fax n. - che la rappresenta ed assiste giusta procura alle liti redatta su foglio separato da intendersi in calce alla presente memoria.

Preliminarmente, onde sgomberare il campo da ogni fraintendimento, la dichiara di non essere aprioristicamente contraria alla inoculazione dei vaccini obbligatori sulle proprie figlie, ma di sentirsi in dovere di procedere con la massima cautela - anche sulla scorta dei suggerimenti dei sanitari interpellati - prima di consentirli, temendo eventuali ripercussioni negative sulla salute delle bambine.

Tale atteggiamento è stato condiviso con il Signor per tutto il tempo della convivenza e, financo negli anni successivi della separazione, nel senso che il Ricorrente, fino a gran parte

Avvocato [REDACTED]

Foro di Busto Arsizio

[REDACTED] – Tel/Fax n. [REDACTED] – Cell. n. [REDACTED]

Email [REDACTED]@libero.it – [REDACTED]@aifconsult.it

Pec [REDACTED]@busto.pecavvocati.it

dell'anno 2016, era d'accordo nell'interrompere ogni ciclo vaccinale per la figlia maggiore [REDACTED] (nata nel 2007) e nel non sottoporre ad alcun ciclo la figlia minore (nata nel 2008).

Qualche tempo dopo, i frequenti dissidi tra la ex coppia e, soprattutto, la mancanza di comunicazione e collaborazione tra di loro, determinava un irrigidimento del [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] che investiva anche le decisioni riguardanti le figlie e, in particolare, quelle sulla loro salute, quali l'assoggettamento o meno delle stesse alle vaccinazioni, al punto che, nell'anno 2018, in occasione di un procedimento civile avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra gli ex conviventi, questi ultimi sottoscrivevano un accordo che prevedeva la necessità del reciproco consenso per le decisioni attinenti alla salute delle bambine.

Entrata in vigore la legislazione sui vaccini, l'odierna Comparsa decideva di voler prendere informazioni in materia anche perché, già nel 2016 il [REDACTED] insisteva nel far vaccinare [REDACTED] e [REDACTED] contro la meningite senza un'adeguata informativa.

La Signora [REDACTED] cominciava sin dall'anno 2017 a girare i distretti medici della provincia di Verona e ad inviare numerosi solleciti al fine di assumere informazioni ed ottenere spiegazioni circa le caratteristiche e gli effetti delle vaccinazioni obbligatorie. Presso il distretto AULSS di [REDACTED], in quell'anno, **le veniva risposto che lì non potevano fornirsi informazioni**, e la si invitava a rivolgersi all'USSL di [REDACTED] per un appuntamento.

Avendo la Resistente e le figlie trasferito la residenza nell'odierna abitazione sin dal 2009, la sua mancata presentazione al colloquio fissato per il 5.7.2018, di cui alla racc. a.r. 19.6.2018 dell'USSL9 [REDACTED] è dipeso non da suo disinteresse, ma dalla circostanza che della comunicazione, pervenuta all'indirizzo dell'ex casa familiare, il Signor [REDACTED] non le ha dato notizia.

A partire dall'aprile del corrente anno, a seguito della rinnovata richiesta della scuola frequentata dalle figlie in merito alla documentazione vaccinale da produrre (già in precedenza – nell'ottobre 2017 la Resistente aveva inviato all'istituto scolastico autocertificazione per entrambe le bambine), la Signora [REDACTED] ha cominciato a prendere appuntamenti – sollecitandoli più volte - presso le aziende sanitarie per raccogliere informazioni circa le vaccinazioni obbligatorie e per fissare quelle che, da una prima analisi, potrebbero essere inoculate senza rischi. Ha inoltre provveduto a farsi prescrivere dalla pediatra di fiducia anche una visita allergologica, avendo il medico confermato problematiche cutanee a carico di entrambe le bambine.

Proprio in questi ultimi giorni la Comparsa ha provveduto ad inviare alla Scuola frequentata dalle figlie i certificati per gli appuntamenti vaccinali, così come richiesto dalla normativa vigente e dal regolamento scolastico.

Da tutte le iniziative intraprese della madre - tese ad ottemperare all'obbligo vaccinale, sebbene con le cautele proprie di un preventivo protocollo medico che possa scongiurare eventuali complicazioni e fattori di rischio non prevedibili - si evince, magari, una eccessiva scrupolosità della Signora [REDACTED] nell'accordare il consenso definitivo per la inoculazione delle vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate, ma non certamente un atteggiamento aprioristicamente irrispettoso della legge e della normativa specifica.

Ciò posto, la Signora [REDACTED] come anzi rappresentata ed assistita, così conclude:

“Voglia l'Ill.mo Giudice Tutelare, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così disporre:

IN VIA PRINCIPALE:

Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, non sussistendo il presupposto per la concessione di alcuna autorizzazione al Ricorrente in merito alla inoculazione delle vaccinazioni obbligatorie alle figlie, in mancanza di dissenso della Comparsa.

IN VIA SUBORDINATA:

Sospendere il presente procedimento sino all'esito degli accertamenti richiesti dalla Signora [redacted] e degli appuntamenti già fissati per le vaccinazioni.

Con vittoria di spese e competenze della procedura".

Si producono: 1) Ricorso notificato; 2) Prenotazione visita allergologica pediatrica; 3) Programma vaccinale; 4) Impegnative; 5) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà; 6) Richiesta di colloquio informativo 10.4.2019.

Con ogni più ampia riserva.

Con osservanza.

[redacted]
(Avv. [redacted])



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Volontaria Giurisdizione

DECRETO

Il giudice tutelare, dr. Marco Nappi Quintiliano,

esaminati gli atti della procedura N. **904/2019 V.G.**;

rilevato che l'oggetto del ricorso in esame involge evidentemente una controversia sull'esercizio della responsabilità genitoriale;

ritenuto dunque che l'esame del suddetto ricorso esuli dalle competenze del Giudice tutelare, chiamato ad autorizzare meramente atti a contenuti patrimoniale (cfr. art. 320 e 374 c.c.) o a svolgere una attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni fissate per l'esercizio della responsabilità genitoriale (senza alcuna potestà decisoria – cfr. art. 337 c.c.);

ritenuto pertanto che il ricorso in esame sia inammissibile, essendo competente a conoscere dello stesso il Tribunale in composizione collegiale *ex* art. 709 ter c.p.c.;

ritenuto infine che la natura del procedimento imponga la compensazione delle spese di lite;

p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso;

spese di lite compensate.

Verona, 13/05/2019.

Il giudice tutelare
Marco Nappi Quintiliano

